



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

composta dai signori magistrati:

Piero Carlo FLOREANI Presidente

Alessandro BENIGNI Consigliere relatore

Adriana DEL POZZO Prima Referendaria

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio n. 21674 del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale e avente ad oggetto l'interpretazione della sentenza 17 aprile 2025 n. 35 di questa Sezione giurisdizionale regionale emessa nei confronti di:

- Stefano Berti, non presente;

- Luisella Bargerò, non presente;

- Laura Pierazzini, non presente;

- Pierfrancesco Bonfante, elettivamente domiciliato agli indirizzi

digitali del Prof. Avv. Mauro Renna (p.e.c. [mauro.renna@mi-](mailto:mauro.renna@milano.pecavvocati.it)

lano.pecavvocati.it) e degli Avv. Emanuele Ratto (pec: [\[nuele.ratto@milano.pecavvocati.it\]\(mailto:nuele.ratto@milano.pecavvocati.it\)\), Nicola Sabbini \(pec:](mailto:ema-</p></div><div data-bbox=)

nicola.sabbini@milano.pecavvocati.it), Daniela Amati (pec: daniela.amati@milano.pecavvocati.it) e Rebecca Santoro (p.e.c. *rebecca.santoro@ordavvle.legalmail.it*), tutti del Foro di Milano, dai quali è rappresentato e difeso;

- vista la memoria depositata dal dott. Bonfante, costituitosi nel presente giudizio;

- uditi nella pubblica udienza del 9 ottobre 2025, il relatore, cons. Alessandro Benigni, l'avv. Riccardo Caruso in sostituzione del prof. Renna e degli avv. Ratto, Sabbini, Amati e Santoro per il dott. Bonfante e il rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del Viceprocuratore generale Adriano Gribaudo;

F A T T O

1. Con la sentenza n. 35/2025, emessa in relazione ad una fattispecie di responsabilità da errore sanitario, questa Sezione giurisdizionale ha condannato Stefano Berti al pagamento della somma di € 351.558,11 e Pierfrancesco Bonfante al pagamento della somma di € 61.522,65, entrambi *con rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, a decorrere dall'8 ottobre 2018 fino alla data di effettivo pagamento, oltre agli interessi legali sulla somma via via rivalutata*, in favore dell'ASL 5 Spezzino.

2. La Procura regionale, nel ricorso sottoposto alla Sezione, dopo avere premesso di avere instaurato il giudizio interpretativo nei confronti del solo Bonfante a causa della pendenza del giudizio di appello proposto dal Berti, afferma che, per unanime giurisprudenza contabile, *coerente con i principi civilistici*, il

	danno risarcibile, nelle ipotesi di accertata e dichiarata respon-	
	sabilità per danno causato all'Amministrazione come nel caso in	
	questione, è ordinariamente costituito dal coacervo delle se-	
	guenti voci: <i>sorte capitale, rivalutazione monetaria, da calcolare</i>	
	<i>a decorrere dalla produzione della lesione finanziaria o patrimo-</i>	
	<i>niale sofferta dall'amministrazione, ovvero dalla data del paga-</i>	
	<i>mento cui l'Amministrazione sia stata ingiustamente assoggettata</i>	
	<i>per effetto della condotta del responsabile, in caso di danno indi-</i>	
	<i>retto, sino al deposito della sentenza di condanna, interessi mo-</i>	
	<i>ratori, decorrenti dalla data di deposito della sentenza di con-</i>	
	<i>danna, fino all'effettivo soddisfo a favore della danneggiata, ha</i>	
	stigmatizzato la sentenza di cui ne chiede l'interpretazione, in	
	quanto <i>la formulazione del dispositivo ... è atta a generare incer-</i>	
	<i>tezza sull'effettiva consistenza del debito erariale gravante sul re-</i>	
	<i>sponsabile del danno erariale, presumendosi una rivalutazione</i>	
	<i>perenne del debito, non definito nella sua consistenza al momento</i>	
	<i>della condanna, ma d'entità crescente e da rivalutare anche in</i>	
	<i>prosiegua, "fino alla data di effettivo pagamento", non in linea con</i>	
	<i>quanto indicato nei punti a), b) e c) dell'esposizione che precede.</i>	
	<i>Ne consegue l'effetto che la Procura regionale, vigilante</i>	
	<i>sull'esecuzione del titolo esecutivo, unitamente all'Azienda sani-</i>	
	<i>taria creditrice, ha interesse ad essere posta nella condizione di</i>	
	<i>conoscere con certezza l'effettiva entità finanziaria del quantum</i>	
	<i>oggetto della statuizione risarcitoria, in particolare per quanto con-</i>	
	<i>cerne la parte degli accessori, segnatamente sull'esatta</i>	
	3	

	<i>consistenza del conteggio della rivalutazione monetaria da operare sulla parte capitale del debito erariale.</i>	
	Sulla base di quanto sopra esposto, ha chiesto, pertanto	
	di <i>interpretare il titolo giudiziale formato con la sentenza medesima, chiarendo l'effettiva consistenza del debito/credito erariale</i>	
	<i>a carico di Pierfrancesco Bonfante, in principio generalizzato, in particolare in ordine alla parte inerente agli accessori del credito</i>	
	<i>statuito a favore dell'Azienda Sanitaria Locale n. 5 della Liguria.</i>	
	3. In seguito alla notifica del ricorso, il dott. Bonfante	
	si è costituito in giudizio associandosi all'interpretazione ermeneutica proposta dalla Procura ai fini del calcolo degli accessori,	
	coerente con l'orientamento giurisprudenziale formatosi nell'ambito della giurisprudenza contabile, anche di questa Sezione giurisdizionale (sentenza 2 novembre 2020, n. 93; sentenza 5 agosto 2022, n. 73; sentenza 16 maggio 2023, n. 45).	
	Ha chiesto, inoltre, che il calcolo degli interessi legali	
	possa essere arrestato alla data del 14 maggio u.s., data in cui	
	l'interessato, che non ha proposto appello, ha contattato l'Amministrazione creditrice, al fine di ottenere indicazioni sull'esatta	
	quantificazione della somma dovuta e sulle modalità di versamento della medesima in quanto l'incertezza sul calcolo degli accessori, che ha condotto all'odierno giudizio interpretativo senza	
	alcuna interlocuzione preliminare, non può riversarsi a proprio	
	danno. ovvero, al più, fino all'11 giugno u.s., data di invio di un	
	sollecito per conoscere i dati sopra menzionati.	
	4	

	4. Nell'odierna discussione, le parti hanno confermato	
	le richieste contenute nei rispettivi atti processuali.	
	D I R I T T O	
	1. Il giudizio di interpretazione del titolo giudiziale, pre-	
	visto dall'art. 211 c.g.c. e caratteristico del diritto processuale	
	contabile, ha per oggetto il significato e la portata da attribuire	
	al contenuto di una sentenza che abbia cagionato dubbi applli-	
	cativi.	
	Naturale premessa è la circostanza che le sentenze sono	
	interpretabili utilizzando i normali canoni ermeneutici per cui il	
	dispositivo deve essere ricollegato, attraverso un procedimento	
	sistematico, alla motivazione di cui deve rappresentare la con-	
	clusione. Solo nel caso in cui il dispositivo abbia caratteri di ge-	
	nericità e scarsa intellegibilità, il medesimo dovrà essere inte-	
	grato tenendo conto di quanto rappresentato nel corpo della de-	
	cisione.	
	2. Nel ricorso oggetto del presente giudizio, la Procura	
	Regionale ha rilevato che il dispositivo della sentenza 17 aprile	
	2025, n. 35 non consentirebbe di comprendere chiaramente il	
	precetto giudiziale ponendo incertezze in sede di vigilanza sulla	
	corretta esecuzione della sentenza.	
	Al di là dell'oscurità del dispositivo, il ricorrente ritiene,	
	comunque, con argomentazioni condivise dalla difesa del dott.	
	Bonfante, che la quantificazione dell'obbligazione risarcitoria de-	
	terminata da questo giudice sia in contrasto con	
	5	

	l'interpretazione, coerente con i principi civilisti e con l'uniforme	
	applicazione da parte di tutta la giurisprudenza contabile, se-	
	condo cui la medesima sarebbe costituito dal coacervo delle se-	
	guenti voci:	
	a) somma capitale;	
	b) rivalutazione monetaria, da calcolare a decorrere dalla	
	produzione della lesione finanziaria o patrimoniale sofferta	
	dall'amministrazione, ovvero dalla data del pagamento cui	
	l'Amministrazione sia stata ingiustamente assoggettata	
	per effetto della condotta del responsabile, in caso di	
	danno indiretto, sino al deposito della sentenza di con-	
	danna;	
	c) interessi moratori dal deposito della sentenza fino al sod-	
	disfo.	
	Pertanto, anche al fine di fornire la massima chiarezza	
	sull'orientamento di questa Sezione giurisdizionale sulla, invero,	
	non semplice materia, si affronteranno pianamente sia l'aspetto	
	del criterio ermeneutico, seguito non solo da ora dalla medesima,	
	sia quello dell'intelligibilità del dispositivo di cui oggi si chiede	
	l'interpretazione giudiziale.	
	3. Preliminarmente, non si può non rilevare come	
	l'orientamento esposto dall'attore nel presente giudizio sia di-	
	verso da quello esposto nell'analogo giudizio rubricato al n.	
	21629 del registro di segreteria, avente ad oggetto la sentenza n.	
	37/2025 con lo stesso dispositivo. In quel giudizio, il criterio	
	6	

	proposto era quello fatto proprio da Cass. Sez. un. 16 luglio	
	2008, n. 19499 per le obbligazioni pecuniarie di valuta, secondo	
	il quale la somma capitale deve essere integrata dapprima con	
	gli interessi legali e, eventualmente, con il danno da svalutazione	
	monetaria solo per l'importo non coperto dai primi fino al mo-	
	mento del deposito della sentenza, oltre interessi legali dal depo-	
	sito della sentenza fino alla data di effettivo pagamento. In que-	
	sta sede, invece, deve essere considerato che l'interpretazione	
	corretta é quella assai maggioritariamente seguita e applicata	
	nella giurisprudenza contabile che, distinguendo ex art. 1223	
	c.c. tra danno emergente (perdita subita dal creditore) e lucro	
	cessante (mancato guadagno per il medesimo), individua il primo	
	nel danno da svalutazione monetaria, risarcito con il recupero	
	del potere di acquisto della somma di cui si è dovuta privare la	
	P.A. dal momento dell'esborso economico fino al deposito della	
	sentenza, e il secondo con gli interessi moratori sulla somma ri-	
	valutata, decorrenti dalla data di deposito della sentenza fino a	
	quella dell'effettivo pagamento. Questo orientamento presente in	
	passato anche nella giurisprudenza di legittimità (Cass. 20 giu-	
	gno 1990, n. 6209; 7 aprile 1994, n. 3290) è stato superato dalle	
	Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza 22 aprile	
	1995 n. 1712, recante un'interpretazione ormai costantemente	
	seguita dalle Corti di legittimità e di merito.	
	Tale decisione, partendo dal presupposto per cui il risar-	
	cimento del danno subito dal creditore per il ritardo con cui il	
	7	

	debitore sceglie di adempiere a quanto dovuto deve essere inte-	
	grale, ha rilevato come l'orientamento di cui sopra non tenesse	
	conto del fatto che la somma rivalutata, resa disponibile nella	
	sfera patrimoniale del creditore, potesse essere investita (traen-	
	done quindi i relativi interessi) o comunque goduta in altra ma-	
	niera (il c.d. lucro cessante finanziario), circostanza di cui il cre-	
	ditore è stato privato e di cui deve essere risarcito mediante l'at-	
	tribuzione di interessi che compensino equitativamente questo	
	mancato godimento o investimento simulandone il vantaggio.	
	Una volta depositata la sentenza definitiva, l'obbligazione risar-	
	citoria si cristallizza nella sua quantificazione definitiva per cui,	
	da quel momento decorrono i soli interessi moratori.	
	Ogni altra tipologia di calcolo, quand'anche recepita da	
	diverse Corti, non può non ritenersi insoddisfacente in quanto	
	lesiva del principio di integralità del risarcimento del danno in	
	favore di tutti i soggetti, sia privati che pubblici.	
	Questo principio è stato riaffermato costantemente nel	
	corso degli anni. In particolare, in questa sede, si ritiene utile	
	menzionare:	
	- <u>Cass. Sez. un. 28 luglio 2005, n. 15781</u> , secondo cui.	
	<i>quando l'intervallo di tempo fra l'illecito e il suo risarcimento</i>	
	<i>è cospicuo e l'inflazione ragguardevole, del graduale muta-</i>	
	<i>mento del potere d'acquisto della moneta deve tenersi conto</i>	
	<i>calcolando gli interessi sul valore della somma via via</i>	
	<i>rivalutata nell'arco del suddetto ritardo, oppure</i>	
	8	

	<i>calcolando indici medi di valutazione, essendo invero pre-</i>	
	<i>cluso computarli unicamente con riguardo alla</i>	
	<i>somma rivalutata al momento della liquidazione</i>	
	<i>(Sez. Un. 17.2.1995, n. 1712);</i>	
	- <u>Cass. 10 giugno 2016, n. 11899</u> , la quale afferma che oc-	
	<i>corre riconoscere al danneggiato sia la rivalutazione mone-</i>	
	<i>taria che attualizza al momento della liquidazione il danno</i>	
	<i>subito, sia gli interessi compensativi, volti a compen-</i>	
	<i>sare la mancata disponibilità di tale somma fino al</i>	
	<i>giorno della liquidazione del danno, sia gli interessi le-</i>	
	<i>gali sulla somma complessiva dal giorno della pubblica-</i>	
	<i>zione della sentenza in poi;</i>	
	- <u>Cass. 10 dicembre 2021, n. 39376</u> , la quale precisa che <i>gli</i>	
	<i>interessi "compensativi" (o risarcitori) sono dovuti dal debi-</i>	
	<i>tore ... sulle somme liquidate a tale titolo, con decorrenza</i>	
	<i>dalla maturazione del diritto - e cioè dal momento del fatto</i>	
	<i>illecito - e fino al passaggio in giudicato della sentenza che</i>	
	<i>decide sulla loro liquidazione, in funzione compensativa del</i>	
	<i>pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento</i>	
	<i>della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei</i>	
	<i>danni subiti, dei quali, quindi, costituiscono, al pari della</i>	
	<i>rivalutazione monetaria, una componente;</i>	
	- <u>Cass. 9 novembre 2022, n. 32985</u> , secondo cui <i>gli interessi</i>	
	<i>non vanno calcolati né sulla somma originaria, né sulla ri-</i>	
	<i>valutazione al momento della liquidazione, ma</i>	

	debbono computarsi o sulla somma originaria via via	
	rivalutata anno per anno o sulla somma originaria	
	rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza	
	... dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso (v.	
	Cass., 20/11/2018, n. 29830; Cass., 10/4/2018, n. 8766;	
	Cass., 3/3/2009, n. 5054);	
	- <u>Cass. 24 gennaio 2025 n.1788</u> , la quale, censurando una	
	sentenza di merito che aveva previsto la sola rivalutazione	
	monetaria della somma capitale fino al deposito della sen-	
	tenza con il decorso degli interessi da quella data fino	
	all'effettivo pagamento specifica che <i>con tale motivazione il</i>	
	<i>giudice di merito non tiene conto degli insegnamenti di que-</i>	
	<i>sta Suprema Corte, secondo cui in tema di risarcimento del</i>	
	<i>danno ... sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo</i>	
	<i>di risarcimento occorre che si consideri, in sede di liquida-</i>	
	<i>zione, oltre alla svalutazione (che ha la funzione di ripristi-</i>	
	<i>nare la situazione patrimoniale del danneggiato antece-</i>	
	<i>dente alla consumazione dell'illecito: cd. danno emergente),</i>	
	<i>anche il nocumento finanziario (lucro cessante) subito a</i>	
	<i>causa della mancata, tempestiva disponibilità della somma</i>	
	<i>di denaro dovuto a titolo di risarcimento (somma che, se</i>	
	<i>tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere inve-</i>	
	<i>stita per lucrarne un vantaggio finanziario); qualora tale</i>	
	<i>danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non</i>	
	<i>vanno calcolati né sulla somma originaria, né sulla</i>	
	10	

	<i>rivalutazione al momento della liquidazione, ma deb-</i>	
	<i>bono computarsi o sulla somma originaria via via ri-</i>	
	<i>valutata anno per anno ovvero sulla somma origina-</i>	
	<i>ria rivalutata in base ad un indice medio, con decor-</i>	
	<i>renza dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso</i>	
	<i>(v. Cass., Sez. Un., 17/02/1995, n. 1712, e successive con-</i>	
	<i>formi, tra cui Cass., 27584/2011; Cass., 5671/2010;</i>	
	<i>Cass., 5054/2009). Ha pertanto errato la Corte d'Appello,</i>	
	<i>a mente dei suindicati principi, nell'affermare la decorrenza</i>	
	<i>degli interessi legali solo dalla data della decisione, dato</i>	
	<i>che essi, in quanto interessi compensativi, devono invece</i>	
	<i>decorrere dalla data del fatto – cioè, dalla data di consuma-</i>	
	<i>zione dell'illecito. vertendosi in una ipotesi di cd. mora ex re</i>	
	<i>(Cass. 20/04/2009, n. 9338; Cass., 05/04/2016, n. 6545)</i>	
	<i>– sino alla data della decisione;</i>	
	Non si può non tenere presente come tale ultimo criterio,	
	sia già stato applicato più in volte in passato da questa Sezione	
	giurisdizionale in decisioni antecedenti (sentenza 24 ottobre	
	2024, n. 98; sentenza 30 dicembre 2024, n. 114; sentenza 3	
	aprile 2025, n. 31; sentenza 4 aprile 2025, n. 32; sentenza 17	
	aprile 2025, n. 35), e successive al deposito della sentenza qui	
	oggetto di interpretazione (sentenza 9 maggio 2025, n. 45; sen-	
	tenza 6 agosto 2025, n. 6), divenendo quindi principio consoli-	
	dato della medesima.	
	Ciò anche al fine di evitare il paradosso ermeneutico –	
	11	

lesivo degli artt. 3 e 97 della Carta fondamentale e, quindi, non costituzionalmente orientato – per il quale il creditore privato, naturalmente proteso a interessi egoistici, finirebbe per essere maggiormente tutelato della Pubblica Amministrazione, tesa a perseguire interessi primari (nel caso in questione, il diritto inviolabile alle cure mediche e all’assistenza ospedaliera, necessitante di sempre maggiori risorse finanziarie).

Per fare un esempio concreto, seguendo il principio affermato dal Pubblico Ministero, maggiormente seguito nella giurisprudenza contabile, e tenendo ferma la data del 16 maggio 2025, la somma risarcibile sarebbe di € 73.020,19; seguendo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità e seguito da questa Sezione giurisdizionale, il credito risarcitorio corrisponde alla maggiore somma di € 80.315,06.

Gli stessi principi, peraltro, sono rinvenibili, nell’ambito della giurisprudenza contabile di primo grado, nella sentenza 23 febbraio 2022, n. 7 della Sezione giurisdizionale per la Regione Umbria e nella sentenza 12 dicembre 2024, n. 31 della Sezione giurisdizionale per il Trentino - Alto Adige.

4. La ritenuta incertezza del dispositivo, anch’essa oggetto del ricorso, è dovuta alla sua lettura isolata e avulsa dal contesto motivazionale.

Sul punto, deve essere richiamato quanto più volte affermato sia dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 7 agosto 1979, n. 4571; 29 marzo 1989, n. 1526; 27 ottobre 1994, n. 8865; 14

gennaio 2002, n. 349) sia da quella contabile (C.d.C. Sez. giur. Lazio, 1° aprile 2003 n. 776; Sez. App. I, 13.01.2012, n. 16; Sez. App. II, 27 settembre 2022, n. 383), per cui *il contenuto decisorio di una sentenza è rappresentato non solo dal dispositivo, ma anche dalle affermazioni e dagli accertamenti contenuti nella motivazione, nei limiti in cui essi costituiscano una parte della decisione, in quanto risolvano questioni facenti parte del thema decidendum e specificamente dibattute tra le parti, ovvero integrino una necessaria premessa od un presupposto logico indefettibile della pronuncia, specificando infine che la portata precettiva di una sentenza deve essere individuata «tenendo conto non soltanto del dispositivo, ma anche della motivazione così che, in assenza di un vero e proprio contrasto tra dispositivo e motivazione, è da ritenersi prevalente la statuizione contenuta in una di tali parti del provvedimento che va, per l'effetto, interpretato in base all'unica statuizione che, in realtà, esso contiene»* (sentenze 5/5/2000 n. 5666; 19/01/2000 n. 56721/12/1999 n. 14393; n. 15585 del 2007; 10.09.2015, n. 17910; 21.01.2016, n. 1079; testualmente 15.10.2001, n. 12518;), supplendo, eventualmente, alle lacune del dispositivo in quanto rivelatrice dell'effettiva volontà del giudice.

Ebbene, la sentenza di cui si chiede l'interpretazione riporta esattamente che *la quantificazione del danno risarcibile, secondo l'insegnamento della Corte di cassazione – SS.UU. 22 aprile 1995 n. 1712 - unanimemente recepito nella giurisprudenza*

civilistica, deve ricomprendere sia l'equivalente del bene perduto (e, quindi, la rivalutazione monetaria della sua espressione monetaria al momento del fatto), sia l'equivalente del mancato godimento di quel bene e del suo controvalore monetario, per tutto il tempo che intercorre fra il fatto e la liquidazione. Si tratta di un principio generale di equità che impone di compensare con l'attribuzione degli interessi il conseguimento, in ritardo rispetto al sorgere del credito, della disponibilità di una somma di denaro, la quale continua ad arricchire il patrimonio del debitore che non paga subito, con correlativo lucro cessante di chi dovrebbe ottenerlo e non ne ha la disponibilità; tale lucro cessante (costituito dalla perdita della possibilità di far fruttare la somma se fosse stata pagata subito) **è liquidabile a titolo di interessi compensativi e, una volta fissato, non è suscettibile di ulteriore rivalutazione, costituendo a questo punto un debito di valuta>>.**

Il dispositivo, sintetizzando il passaggio sopra riportato per relationem si è limitato a sancire la condanna di Bonfante al pagamento, in favore dell'ASL 5 Spezzino, della somma di € 61.522,65 (sessantunomilacinquecentoventidue/65), con rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, a decorrere dall'8 ottobre 2018 fino alla data di effettivo pagamento, oltre agli interessi legali sulla somma via via rivalutata, ritenendo altresì scontato il pagamento degli interessi moratori decorrenti dalla pubblicazione della sentenza, in quanto dovuti per legge, ai sensi

dell'art. 1224 c.c., senza alcuna intimazione o precetto specifico
(c.d. *mora ex re*).

5. La difesa del Dott. Bonfante ha chiesto che, nella liquidazione definitiva della somma, la quantificazione definitiva degli interessi legali si arresti alla data del 14 maggio u.s. allorquando il proprio assistito aveva inviato la richiesta di potere procedere al pagamento della somma dovuta avendo rinunciato di proporre appello, richiesta cui non è stato dato sostanzialmente riscontro se non nella notifica del ricorso per interpretazione giudiziale depositato dalla Procura erariale.

Questo giudice ritiene di accogliere alla richiesta difensiva, sempre alla luce della più volte menzionata sentenza n. 1712/1995 in cui le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno affermato che la scelta di utilizzare la formula degli interessi legali per la quantificazione del lucro cessante finanziario è discrezionale avendo il giudice la facoltà di utilizzare altre modalità equitative, compresa quella di quantificare gli interessi in misura minore rispetto a quella legale.

In questo ambito, con una interpretazione analogica del noto principio processuale per cui la durata del processo non può andare a detrimento della parte vittoriosa (Corte cost., 28 giugno 1985, n. 190; da ultimo, C.d.S. Ad. plen. 15 luglio 2025, n. 9), si ritiene iniquo che la durata del presente giudizio debba andare a detrimento di chi, collaborativamente e in buona fede, si era reso immediatamente disponibile a saldare quanto dovuto.

	Peraltro, si ritiene di fissare la data finale di calcolo degli	
	interessi moratori nella successiva data del 16 maggio 2025, in	
	cui l'ASL 5 aveva riscontrato la richiesta del Dott. Bonfante in-	
	formando che avrebbe provveduto quanto prima ai calcoli neces-	
	sari per la corretta liquidazione.	
	Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte rimane	
	precisato, quindi, che l'importo complessivo della somma dovuta	
	da Pierfrancesco Bonfante, a seguito del comando contenuto	
	nella sentenza n. 35/2025 sarà costituito dal cumulo delle se-	
	guenti voci:	
	a) somma capitale (nella specie € 61.522,65);	
	b) rivalutazione monetaria + interessi compensativi decorsi	
	dall'8 ottobre 2018 al 17 aprile 2025 (€ 18.664,99)	
	c) interessi moratori maturati dal 17 aprile 2025 al 16 mag-	
	gio 2025 (€ 127,42).	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria,	
	definitivamente pronunciando,	
	D I C H I A R A	
	che il dispositivo «condanna Pierfrancesco Bonfante al paga-	
	mento, in favore dell'ASL 5 Spezzino, della somma di € 61.522,65	
	(sessantunomilacinquecentoventidue/65), con rivalutazione mo-	
	netaria, secondo gli indici ISTAT, a decorrere dall'8 ottobre 2018	
	fino alla data di effettivo pagamento, oltre agli interessi legali	
	sulla somma via via rivalutata» deve essere interpretato nel senso	
	16	

che alla somma capitale deve aggiungersi la somma corrispondente alla rivalutazione monetaria sull'intera somma capitale, secondo gli indici ISTAT dalla data di pagamento della somma fino al deposito della presente sentenza nonché degli interessi compensativi sul valore della somma rivalutata anno per anno fino al deposito della medesima sentenza. A tale complessiva somma, così liquidata, dovranno aggiungersi, infine, gli interessi legali decorrenti dalla data del deposito della sentenza sino al 16 maggio 2025, data in cui ASL 5 ha dato riscontro alla proposta di pagamento della somma dovuta da parte di Pierfrancesco Bonfante.

Nulla per le spese.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025.

L'Estensore

Il Presidente

(Alessandro Benigni)

(Piero Carlo Floreani)

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 6 novembre 2025

Il Direttore della Segreteria

Elena Asta

f.to digitalmente